CP 11/11/14 CROH 9911/14 REP 5693

IL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE FALLIMENTARE

Nelle persone dei sig.ri:

Dott. Antonino La Malfa

Presidente

Dott.ssa Maria Casaregola

Giudice

Dott.ssa M.Vittoria Caprara

Giudice rel.

nel procedimento n.11 dell'anno 2012 relativo alla proposta di concordato preventivo promossa da SWEET s.r.l in liquidazione, con sede in Colleferro via Fontana dell'Oste snc c.f.01432901005 ha emesso il seguente :

DECRETO

Con ricorso ex 161 e ss I. f. Sweet S.r.l ha presentato al Tribunale fallimentare di Velletri un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo proponendo la soddisfazione dei crediti mediante la cessione integrale dei beni mobili e dei crediti componenti l'attivo societario. La domanda di concordato prevede la vendita di un cespite immobiliare intestato a Roberto Corona. Quest'ultimo si è impegnato alla corresponsione in favore della Sweet s.r.l del 43,17% del compendio immobiliare valutato dalla arch. D'Auria pari ad euro 762.570,00,. Il piano prevede oltre alla riscossione di crediti commerciali ed erariali, l'incasso della somma maturata a credito di euro 112.500,00 da parte del socio Franco Corona. Quest'ultimo si è impegnato, inoltre, al pagamento integrale, senza rivalsa del mutuo fondiario concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma per una somma complessiva di Euro 187.529.00.

L'attivo recuperabile è stato stimato in Euro1.059.484,00. Il passivo ammonta complessivamente ad euro 1060.717,00 Il piano prevede il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura pari al 70% entro il 2015.

La vendita dei beni mobili ed immobili avverrà secondo le modalità previste dall'art. 182 l.f.

Il Tribunale con Decreto depositato in data 10/7/2013 ha ammesso la Sweet s.r.l alla procedura di concordato preventivo e ha nominato il Commissario Giudiziale in persona della Dr. Francesca Ilari. Il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione ex art. 172 L.F. dando atto della comunicazione ai creditori e della pubblicazione del Decreto di ammissione nel Registro delle Imprese.

Alla domanda di concordato sono stati allegati la relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria al 31/12/2012, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco dei debitori,

nul

l'indicazione specifica del debito tributario; la relazione ex art. 161 II comma l. f attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, la copia della lettera di impegno dei soci al versamento delle somme mutuate e dei decimi non liberati.

La proposta in oggetto, così come modificata ed integrata a seguito delle osservazioni del collegio, è stata ritenuta rituale ed ammissibile, sussistendo tutti i presupposti prescritti dalla legge:

- a) l'impresa ha sede nel circondario del tribunale adito ed ha carattere commerciale;
- b) sussiste lo stato di crisi richiesto dall'art. 160 l. f., così come affermato dalla ricorrente e risultante dalla documentazione prodotta;
- c) la documentazione prodotta è quella prevista dall'art. 161 l. f.;
- d) la proposta rientra nell'ambito degli schemi sostanziali e formali previsti dall'art.
 160 primo comma I. f. e segnatamente nell'ipotesi del concordato con cessione dei beni cui si riferisce anche l'art. 182 I. f.;

Il piano proposto appare in linea di massima fattibile, salvo le eventuali osservazioni che potranno essere svolte dal commissario giudiziale nominando. Non e' stata depositata proposta di transazione fiscale; Il professionista nominato ha attestato la fattibilità del piano con relazione logicamente motivata nelle sue varie parti e la veridicità dei dati aziendali all'esito di adeguati controlli e verifiche.

Le operazioni di voto si sono svolte in una prima udienza in data 12/11/2013.

Decorso il termine di legge di venti giorni dalla data della adunanza previsto per l'acquisizione del favorevole mediante silenzio assenso, il Commissario ha presentato idonea comunicazione indicando l'esito positivo raggiunto e la possibilità quindi di poter procedere all'omologazione.

Il Tribunale ha quindi fissato la camera di consiglio in data 19/2/2014 successivamente rinviata al 2/4/2014. Il Collegio in tale occasione ha preso atto del parere motivato del Commissario Giudiziale di cui all'art. 180 2° comma L.F. .

Il Tribunale, dopo la discussione, riservava la decisione.

Motivi della decisione

Il concordato preventivo presentato da Sweet s.r.l. è di tipo liquidatorio con la cessione integrale dei beni e con il conferimento in favore dei creditori del ricavato della vendita di due immobili di proprietà di Corona Roberto conferiti in favore del concordato. La relazione ex art. 161 L.F. depositata attesta la corretta tenuta formale della contabilità e dunque la veridicità dei dati aziendali, nonché la fattibilità del piano di pagamento e della complessiva proposta così come articolata.

Rue

Il Commissario Giudiziale ha rilevato la sussistenza della situazione patrimoniale economica indicata. Ha sostanzialmente confermato la base previsionale della proposta, svolgendo un prudente giudizio di convenienza rispetto alle prospettive della liquidazione fallimentare.

Rilevato che non sono state proposte opposizioni, che i voti negativi sono rappresentati dalla percentuale del 6,479% dei voti ammessi, in basc all'art. 180 III comma L.F. spetta al Tribunale di verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione, al fine di procedere all'omologazione.

Quanto al primo punto, richiamato quanto in premessa riferito, rileva il Tribunale l'insussistenza di elementi di irregolarità sostanziale o procedurale.

Dalla certificazione camerale in atti e dall'esame della documentazione presentata dall'impresa, ritenuta attendibile dal Commissario Giudiziale, può evincersi con evidenza la piena sussistenza degli elementi richiesti:

- la società ha carattere commerciale ed è regolarmente iscritta nel registro delle imprese;
- la società si trova in stato di crisi irreversibile (insolvenza);
- il piano presentato è fondato su elementi veritieri ed ha i connotati di fattibilità,
 come ritenuto in fase di ammissione e confermato nella relazione commissariale;
- non risultano commessi atti fraudolenti o comunque idonei a determinare il ricorso alla procedura di fallimento.

Passando alla verifica dell'esito del voto, si rileva che la proposta ha conseguito il voto favorevole del 93% dei creditori con il voto contrario dei creditori rappresentanti complessivamente € 56.617.52 pari al 6.47% degli aventi diritto.

Si conferma quindi il raggiungimento delle maggioranze richieste, con una adesione alla proposta concordataria quasi totalitaria da parte degli aventi diritto.

Poiché la proposta riguarda un concordato di tipo liquidatorio con cessione integrale di beni, deve essere nominato un liquidatore ed il comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 182 della Legge Fallimentare.

Paiono opportune alcune disposizioni sulla conduzione della liquidazione e delle operazioni esecutive del concordato, come da dispositivo, per una più certa e fluida prosecuzione delle stesse, fatte salve le prescrizioni dell'art. 182 L.F. citato.

P.Q.M.

Omologa il concordato preventivo proposto da Sweet s.r.l in liquidazione.

pue

Il Commissario Giudiziale vigilerà sull'andamento della procedura, fornendo le opportune indicazioni agli organi della procedura, ove necessario.

Nomina per la funzione di Commissario Liquidatore il Dott.Arturo Mascetti;

Il Liquidatore dovrà in primo luogo monitorare e verificare il corretto iter di cancellazione dell'ipoteca gravante sugli immobili conferiti dal Corona Roberto in favore del concordato; L in caso di eventuali impedimenti alla cancellazione parziale o totale dell'ipoteca il liquidatore dovrà immediatamente relazionare al Commissario giudiziale e al Tribunale; Il Liquidatore, una volta completato l'iter volto alla cancellazione dell'ipoteca, dovrà provvedere alla vendita tramite procedure competitive mediante il rilascio della procura a vendere da parte del Commissario Giudiziario che attualmente ne è titolare.

Il liquidatore presenterà in cancelleria entro il termine di 40 giorni un programma della liquidazione con indicazione dei tempi di espletamento; su tale programma il Commissario Giudiziale ed il Comitato dei Creditori esprimeranno parere; dovranno essere autorizzati gli atti indicati dall'art. 182 IV comma L.F. dal Comitato dei Creditori, mentre saranno esenti da autorizzazione gli altri atti; il liquidatore informerà il Commissario Giudiziale delle azioni giudiziarie che intende intraprendere, delle azioni in cui intende costituirsi e dei difensori che intende nominare: dovrà informare il Commissario Giudiziale ed il Comitato dei Creditori sugli atti di valore superiore ad € 50.000,00 sulle transazioni, sulle conciliazioni, rinuncia alle liti, consulenze; il liquidatore depositerà in cancelleria e trasmetterà al comitato dei creditori ed al Commissario Giudiziale una relazione semestrale sull'andamento della liquidazione; dovranno essere emessi assegni a firma congiunta del liquidatore e del commissario giudiziale; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente al commissario giudiziale, al presidente del comitato dei creditori ed al giudice delegato; il Commissario Giudiziale riferirà al Tribunale ogni fatto rilevante dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori; in presenza di somme liquide significative il liquidatore provvederà a riparti parziali, sulla base di un piano di ripartizione vistato, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario Giudiziale e dal Giudice Delegato, con modalità analoghe a quelle stabilite dagli articoli 110 e seguenti della legge fallimentare; esaurite le operazioni e prima della liquidazione finale del compenso, il liquidatore renderà il conto della gestione a norma dell'art. 116 della Legge Fallimentare.

me

Ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato può essere rimessa al giudice delegato che, sempre nell'ambito dei principi innanzi fissati, potrà esercitare i poteri conferitigli dall'art. 25 della legge fallimentare, in quanto applicabili.

Chiama a far parte del comitato di cui all'art. 182 LF. i seguenti creditori, al primo dei quali vengono affidate le funzioni di presidente:

- MONDELEZ ITALIA s.r.l;
- PERFETTI VAN MELLE s.r.l.;
- PERNIGOTTI s.r.l;

Dichiara che nulla è dovuto per le spese.

È esecutiva per legge.

Così deciso in Velletri il 7/5/2014

Pres. Antonino Pasquale La Malfa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, Dott.ssayMarina Pica

> TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE FALLIMENTARE DEPOSITATO

- 8 MAG. 201 4

IL DIRECTORE AMMINISTRATIVO

flee